

REGOLAMENTO

Art.1)

Il presente regolamento vincola tutti coloro che utilizzino, a qualsiasi titolo, beni ed infrastrutture che, comunque, incidono nell'ambito della concessione demaniale.

Art.2)

Il Consiglio Direttivo del Circolo concessionario potrà, con propria deliberazione modificare od aggiornare il presente Regolamento ai fini di una migliore gestione, esercizio ed uso dei pontili e specchio d'acqua portuale occupato.

Art.3)

I rapporti con l'Amministrazione della Marina Mercantile, o con gli altri organi dello Stato interessati, possono essere intrattenuti solo dal Presidente e legale rappresentante del Circolo, mentre, in sostituzione del Presidente, il compito di sovrintendere ai servizi ed alle attività che si svolgono nell'ambito portuale può essere svolto anche da persona a ciò delegata.

Art.4)

Il Circolo titolare della concessione demaniale, è tenuto a garantire lo svolgimento e la piena funzionalità dei seguenti servizi:

- a) pulizia dei pontili e raccolta dei rifiuti;
- b) servizi antincendio ed antinquinamento, secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- c) diritto all'ormeggio dei natanti;
- d) servizi idrici, elettrici e loro manutenzione;
- e) illuminazione dei pontili;
- f) segnalamenti marittimi, secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- g) servizio di sorveglianza nell'ambito della concessione demaniale.

Art.5)

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative dell'Autorità Marittima, Doganale e di Pubblica Sicurezza, il Circolo controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito dello specchio d'acqua portuale occupato dai pontili emanando disposizioni di carattere generale e particolare tese alla migliore regolamentazione di dette attività.

Il Circolo persegue i propri fini sia a mezzo di proprio personale sia a mezzo di persone fisiche o giuridiche alle quali di volta in volta verrà affidato il compito specifico.

Art.6)

Il personale, alle dirette dipendenze del Circolo, potrà in ogni momento dare opportune disposizioni per l'osservanza del presente Regolamento da parte di chi si trovi nell'ambito dello specchio d'acqua portuale in concessione.

Ogni trasgressione dovrà essere immediatamente comunicata al Presidente o ad altri responsabili del Circolo per i provvedimenti di competenza.

Qualora si ravvisino reati marittimi la questione dovrà essere portata a conoscenza della Capitaneria di Porto locale per i provvedimenti di competenza.

Art.7)

L'utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni del Circolo, ed è responsabile, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse.

L'utente è tenuto, inoltre, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Art.8)

I posti di ormeggio devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. L'utente, dal momento della consegna, ha piena disponibilità dell'ormeggio assegnatogli, ed il Circolo provvederà perché questo sia mantenuto sempre libero anche in caso di assenza prolungata.

Art.9)

Ciascun socio deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

In caso di inottemperanza, il Circolo provvederà, di concerto con l'Autorità Marittima, a far rimuovere le imbarcazioni, a spese dell'inadempiente, e ad ormeggiare al posto loro assegnato o alle banchine di transito o fuori dello specchio d'acqua in concessione.

Il Circolo è facoltizzato ad assegnare temporaneamente al socio un diverso posto di ormeggio per esigenze tecniche ed operative portuali. Il Circolo inoltre ha facoltà di effettuare modifiche alle strutture per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalità complessiva, potendo anche, a tal fine, modificare l'ubicazione dei posti di ormeggio.

Art.10)

Il Circolo deve mantenere presso i propri uffici un apposito

registro con l'indicazione dei nominativi degli aventi diritto all'ormeggio, sia fisso che temporaneo. Il socio è obbligato a segnalare tempestivamente ogni variazione di imbarcazione. In ogni caso dovrà sempre essere indicato il pescaggio dell'imbarcazione. Inoltre, il socio è obbligato a depositare annualmente presso gli Uffici del Circolo copia della documentazione inerente l'unità da diporto ormeggiata: certificato di immatricolazione, assicurazione obbligatoria, ed ogni altra documentazione prevista per Legge.

Art.11)

Le dimensioni delle imbarcazioni da iscriversi nel registro di cui all'Art.10) vanno riferite agli effettivi ingombri dei natanti (comprese eventuali delfiniere, pulpiti, bompressi ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, ecc.).

In sintesi, per "l'effettivo ingombro" si deve intendere il "fuori tutto" dell'imbarcazione. A tal fine, le imbarcazioni sono divise in categorie, ed ogni categoria godrà di posti di ormeggio appositamente contrassegnati.

Art.12)

Ad ogni posto di ormeggio possono essere attraccate le sole imbarcazioni registrate presso il Circolo e dichiarate dai Soci stessi con documentazione preventivamente esibita al Circolo. Per i natanti non registrati, i proprietari-soci, oltre alla dichiarazione di cui ai punti precedenti del regolamento, dovranno preventivamente esibire il certificato di assicurazione R.C. e la dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la proprietà del natante.

Tali imbarcazioni non possono superare le dimensioni previste per il posto assegnato.

Qualora il socio attracchi al proprio ormeggio due o più unità, ancorché di dimensioni consentite, oppure una imbarcazione che ecceda le dimensioni massime previste per il posto assegnato, compresa la tolleranza del 8% nella sola lunghezza, il Circolo provvederà alla rimozione forzata delle suddette imbarcazioni e al loro ricovero presso un deposito, addebitando al socio inadempiente gli oneri di tali operazioni, fatti salvi eventuali maggiori danni.

Il socio, con la sottoscrizione ovvero ricezione in plico raccomandato r.r. del presente regolamento, accetta espressamente tale prescrizione e gli oneri conseguenti, così riconoscendo al Circolo il potere di rimozione e deposito con addebito di spesa nei casi previsti.

Art.13)

Le imbarcazioni degli utenti di transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con il Circolo l'assegnazione di un posto di ormeggio, devono sostare altrove fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile, ovvero le altre necessarie disposizioni.

La sosta delle imbarcazioni negli ormeggi di transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le settantadue ore.

In caso di accertata ulteriore disponibilità di detti ormeggi, e semprechè esistano uno o più ormeggi completamente liberi, le stesse imbarcazioni potranno essere autorizzate a prolungare la sosta fino a quando sussista detta disponibilità.

Art.14)

E' a disposizione delle unità da diporto in transito la capacità di approdo in misura non inferiore a cinque posti barca.

Art.15)

A fronte della loro permanenza nei posti di ormeggio assegnati, i responsabili delle imbarcazioni in transito devono corrispondere le tariffe stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Direttivo. Gli introiti saranno destinati esclusivamente per spese di gestione dei pontili.

Art.16)

I posti ormeggio sono distinti in 5 (cinque) categorie e le imbarcazioni ormeggiate non possono avere dimensioni massime superiori a quelle indicate di seguito a fianco di ciascuna categoria:

a) ctg.A e G, fino a	6	m	x	2,40	m
b) ctg.B, da	6,01	m	a	8	m
c) ctg.C, da	8,01	m	a	9	m
d) ctg.D, da	9,01	m	a	10	m
e) ctg.E, da	10,01	m	a	12	m
f) ctg.F, da	12,01	m	a	15	m

Le imbarcazioni che comunque eccedono anche una sola delle dimensioni sono classificate nella categoria immediatamente superiore.

Art.17)

Il Circolo, con propria deliberazione, determina le spese di partecipazione annuale alla gestione dell'impianto da ripartire fra i soci in rapporto al posto barca assegnato.

Art.18)

Non è consentito l'accesso all'interno dello specchio d'acqua in concessione a quelli non espressamente autorizzati dal Circolo.

Art.19)

E' vietato dare fondo alle ancore, salvo caso di forza maggiore. Le unità devono ormeggiare esclusivamente alle bitte e catenarie appositamente predisposte.

E' vietato ormeggiarsi con la cima di salpamento delle catenarie: l'ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell'utente, di diametro adeguato ed in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione del Circolo; sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed altrui imbarcazione.

In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata: in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata.

Il Circolo può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento delle unità in difetto con addebito all'utente delle spese sostenute.

Dei danni arrecati da ciascuna unità è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa.

Art. 20)

Le unità da diporto devono essere in piena efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento. Il Circolo, qualora sussistano motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle suddette unità da parte della competente Autorità Marittima.

Art. 21)

Durante le manovre di entrata ed uscita dal porto e per gli spostamenti nell'ambito del porto, le unità navali devono:

- a) tenere la propria dritta in caso di rotte opposte con altre unità;
- b) mantenere una velocità non superiore a 2 (due) nodi e comunque non provocare onda;
- c) dare la precedenza alle unità in uscita.

Art. 22)

Tutte le manovre eseguite all'interno dello specchio d'acqua in concessione dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dal Circolo; questa potrà inoltre disporre il movimento e lo spostamento di ormeggi, qualora si rendessero necessari in caso di emergenza, o per particolari esigenze connesse con la operatività e l'utilizzazione dello stesso specchio d'acqua. In caso di assenza del proprietario o di suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, il Circolo, informata l'Autorità Marittima, potrà provvedervi direttamente con proprio personale.

Art. 23)

In caso di assenza oltre le 24 ore, l'utente deve avvertire il Circolo, indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere nonché la data di previsto ritorno.

Art.24)

E' vietato il getto dei rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi inquinanti, di detriti o altro, nell'ambito dell'approdo, sia in acqua, sia sui pontili.

Art.25)

E' vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro la banchina ed i pontili.

In caso di inosservanza, il Circolo provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato a spese dell'utente responsabile.

Art.26)

Sui pontili gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. In ogni caso dovranno essere tenuti sotto controllo e prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza di animali sui pontili possa arrecare molestia o disagio ai soci.

Art.27)

L'accesso ai pontili è riservato:

- a) ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;
- b) al personale dipendente o autorizzato il Circolo ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- c) alle persone espressamente autorizzate dal Circolo.

Art.28)

L'accesso ai pontili è permesso oltre che ai soggetti cui al precedente art. 28 anche ai visitatori, salvo specifica autorizzazione.

Art.29)

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà del Circolo di chiedere l'intervento ispettivo dell'Autorità Marittima a bordo dei natanti.

- a) In caso di versamento accidentale di idrocarburi sulla superficie dell'acqua o sui pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare il presidente o altri responsabili del Circolo, provvedendo nel contempo ad iniziare con mezzi a sua disposizione, la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata dal Circolo a propria cura ed a spese del responsabile;

- b) prima della messa in moto del motore l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore e ad adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;
- c) ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in atto;
- d) gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione;
- e) il rifornimento dei carburanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito centro di distribuzione carburante allorquando verrà istituito il servizio; nel periodo transitorio è ammesso nell'ambito dell'approdo qualsiasi diversa modalità di rifornimento, sia a mezzo di serbatoi mobili, sia con qualsivoglia sistema.
- f) i compartimenti di bordo, contenenti le bombole di gas liquido devono essere adeguatamente aerati;
- g) gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza.

Art. 30)

In caso d'inizio d'incendio a bordo di una imbarcazione, sia da parte del personale della stessa che di chiunque altro se ne accorga, deve farsi il possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici, ecc.) il personale del Circolo che informerà l'Autorità Marittima ed i VV. F.

In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale del Circolo e del proprietario.

Art. 31)

Il Circolo potrà predisporre ed applicare specifiche sanzioni a carico dei contravventori alle norme che regolano l'utilizzazione dello specchio d'acqua in concessione.

Art. 32)

Il Circolo, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad agire di concerto con le pubbliche autorità che operano all'interno dell'area portuale (Capitaneria di Porto, Autorità Doganali e di Pubblica Sicurezza, ecc.).

Il Circolo curerà che ne vengano eseguite le disposizioni e si adopererà nel richiederne il rispetto da parte dei soci.

Art. 33)

Le dotazioni dei posti ormeggio in termini di ancoraggio e servizi

(acqua potabile, corrente elettrica, ecc.) saranno fornite a seconda delle categorie degli ormeggi stessi.

Art. 34)

Il Circolo disporrà la vigilanza e/o guardiania nell'ambito dello specchio d'acqua in concessione. La vigilanza e/o guardiania dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite. Gli addetti alla vigilanza debbono tempestivamente comunicare al Presidente o ad altri responsabili del Circolo i nominativi dei trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a loro carico.

In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un socio, è riconosciuta al Circolo la facoltà di espellerlo.

Il Circolo non ha altri obblighi se non quello di assicurare detta vigilanza: non assume, pertanto, alcuna responsabilità per furti, danneggiamenti o quant'altro dovesse accadere durante la permanenza dell'imbarcazione nello specchio d'acqua in concessione al Circolo.

Art. 35)

E' vietato dalle ore 22.00 alle ore 07.00 l'uso di segnali acustici, la effettuazione di lavori rumorosi, e qualunque altra attività o comportamento (radio, televisione, giradischi ad alto volume, schiamazzi, ecc.) che possa disturbare la quiete altrui.

Art. 36)

Il Circolo non risponde per eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti di oggetti o denaro da parte di chiunque soste o transiti nell'area portuale. Non è altresì responsabile per eventuali danni provocati da terzi o da affidatari dei servizi.

Art. 37)

Per tutte le controversie che possono insorgere tra utenti ed il Circolo concessionario è competente il foro di Bari.

Approvato così come modificato dall'Assemblea Generale dei soci in seconda convocazione in Mola di Bari il 12 aprile 2003.

Il Presidente dell'Assemblea
Pierleonardo De Vito

Il Segretario
Vito Renna

Il Presidente del Circolo Nautico Daphne
Fausto Vecchi

Si approva specificamente ai sensi dell'art.1341 e 1342 Codice Civile l'art.34.